**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'IISS C. MONDELLI DI MASSAFRA**

**NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2021**

**VISTO** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

**VISTO** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8.3.1999, n. 275;

**VISTO** l'art. 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., in particolare il comma 6-bis in forza del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

**VISTO** il DI n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l'art. 43 "Capacità ed autonomia negoziale" e l'art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio d'Istituto di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTA** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;

**VISTA** la nota MIUR 34815 del 02 agosto 2017;

**VISTO** il Quaderno n. 3 del MI "Istruzioni Incarichi Individuali - Novembre 2020";

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola vigente

## DELIBERA (n.28)

il seguente

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

**Art 1. PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente documento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, formazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti di particolare e comprovata specializzazione.
2. Il Dirigente scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web.
3. Il periodo massimo di validità per ogni contratto/incarico è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
4. I suddetti incarichi possono essere conferiti dal Dirigente al fine di garantire prestazioni aggiuntive rispetto alle funzioni ordinarie d'ufficio che rientrino comunque nei suoi compiti istituzionali e nel caso

in cui non possa farvi fronte con personale in servizio, o perché sprovvisto delle competenze richieste o per impossibilità oggettiva a garantire la prestazione.

**Art 2. TIPOLOGIE DI INCARICHI**

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.

2. I contratti di lavoro autonomo o contratti d'opera di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'istituzione scolastica.

3. Il contratto di appalto di servizi invece, condivide con il contratto d'opera professionale la caratteristica dell'onerosità, ma se ne differenzia in quanto l'appaltatore è necessariamente un soggetto munito di un apparato strumentale di persone e mezzi che prevale sull'attività individuale, e che svolge la propria attività in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 c.c., assumendosi peraltro, i rischi dell'esercizio dell'attività anche tramite l'esposizione al fallimento.

4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale per prestazioni d'opera intellettuale si articolano secondo le seguenti tipologie:

   a) incarichi di studio, ricerca, formazione e aggiornamento (anche finalizzati al conseguimento di abilitazioni professionali e specifiche), seminari e lezioni a docenti o studenti, nonché genitori, afferenti a specifiche campi di indagine e di sperimentazione didattico-metodologica, esami ed analisi, con osservazioni *in situ* ed elaborazione di soluzioni didattiche su particolari problemi d'interesse dell'istituto scolastico , con la finalità di produrre un risultato di apprendimento e di miglioramento organizzativo che diventerà opportunità per l'istituto di miglioramento dell'offerta formativa e di diffusione di buone prassi e sarà da questo utilizzato; incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di sperimentazioni didattiche su innovazioni del curricolo e di approfondimento relative a determinate materie e ambiti pedagogico-didattici e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di uno specifico progetto da parte dell'istituto scolastico;

   b) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'istituto, sia sul piano didattico-pedagogico (sui temi di interesse del collegio docenti) che organizzativo-gestionale (sui temi di necessità del dirigente scolastico: sicurezza, manutenzione ecc.).

5. Il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale, disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e devono essere svolti nella sede concordata.

7. Il contratto di prestazione saltuaria, ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 13, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere utilizzato quando, per specifiche esigenze delineate dal comma 7, l'Istituzione Scolastica voglia acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo e alle condizioni e con le modalità definite dalla normativa. Può essere stipulato solo nei casi in cui sussistano presupposti specifici indicati dalla succitata norma, quali:
   a) il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;

b) il rispetto del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile;

c) esigenze temporanee o occasionali delineate nel medesimo art. 54-bis, comma 7 e di seguito riportate:
   - svolgimento di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
   - svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
   - svolgimento di attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
   - organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. sono contratti che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzate dal committente.

9. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, così come riformato dal D.Lgs. 75/2017, è vietato per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano etero-organizzate dal committente (anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro). Tale divieto si applica a partire dal 1° luglio 2019. I contratti posti in essere in violazione a tale divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale, nonché le ulteriori conseguenze negative previste dalla legge.

**Art 3. ITER PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI**

L'Istituzione che intenda conferire incarichi deve espletare procedure di individuazione del soggetto incaricato conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dai principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla prassi.

1. Personale interno all'istituzione scolastica.

   Preliminarmente il dirigente scolastico dovrà verificare all'interno della propria istituzione scolastica la presenza di personale idoneo a ricoprire l'incarico effettuando una reale ed attenta ricognizione delle professionalità esistenti, personale il cui reclutamento potrà avvenire attraverso una circolare interna da pubblicare al link circolari del sito IISS "C.MONDELLI".
   Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, ammesso che si sia individuata l'expertise idonea, il dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico con inoltro di lettera di incarico.
   La retribuzione oraria è stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.
   La disciplina fiscale e previdenziale è quella dei compensi erogati al personale interno all'istituzione scolastica che effettua prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio di servizio.

2. Personale in servizio in altre istituzioni scolastiche (art.35 del CCNL 2006/2009).

   Nell'ipotesi in cui sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, non solo perché non siano pervenute candidature, ma anche perché nessuna di queste corrisponda ai requisiti richiesti, il Dirigente scolastico potrà ricorrere al personale di altre istituzioni scolastiche L'istituto contrattuale cui fare riferimento è quello delle collaborazioni plurime di cui al vigente art.35 del CCNL 2006/2009.
   Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, ammesso che si sia individuata l'expertise idonea, il dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico con inoltro di lettera di incarico.
   La retribuzione oraria per il personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche è stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.
   La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati al personale interno all'istituzione scolastica che effettua prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio di servizio.
   In questa ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

3. Individuazione di collaboratori esterni (art. 7, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Gli incarichi a collaboratori esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed educativa, laddove questi risultino disponibili.
Ai sensi del comma 6 dell'art 7 del D. Lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Dirigente scolastico può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Pubblica Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione medesima;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'istituto dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative previste dalla normativa vigente;
g) deve esserci insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'istituzione scolastica.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, ammesso che si sia individuata l'expertise idonea, il dirigente scolastico provvede alla stipula del contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera ex. art. 2222 c.c. con l'esperto esterno. Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo.

I contratti sono stipulati direttamente dal Dirigente scolastico secondo i termini di Legge (art. 76 della L. 244/07 e art. 45 del D.I. 129/18). Il ricorso ai contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente medesimo.

**Art 4. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

In tutti i casi dovrà essere pubblicato un Avviso all'albo On Line dell'istituzione scolastica, eventualmente accompagnato da circolare interna. Potrà essere pubblicato un avviso per ogni tipologia di istituto contrattuale previsto ovvero un unico avviso con esplicitato l'ordine di priorità da seguire nell'individuazione dell'esperto (personale interno - appartenente ad altre istituzioni scolastiche – lavoratore autonomo).

L'avviso dovrà contenere:

- una definizione circostanziata dell'oggetto della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico e le modalità di espletamento del medesimo;
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali e modalità di remunerazione;
- i requisiti generali e speciali di ammissibilità alla selezione;
- le eventuali cause di incompatibilità;
- le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata;
- l'obbligo di allegare il proprio *curriculum vitae* in formato europeo da cui evincere gli specifici requisiti professionali e culturali richiesti per l'erogazione della prestazione;
- specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio (può essere prevista anche la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare);
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature (la scuola potrà richiedere che nella presentazione delle candidature venga sottoscritto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 62/2013 e la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001). Il termine per la proposizione della candidature è di norma non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Termini più brevi potranno essere previsti per gli avvisi rivolti al solo personale interno (di norma 7 giorni) o per situazioni di particolare e motivata urgenza;
- modalità di svolgimento della procedura di selezione;
- informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Art 5. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA'**

Come requisiti generali di ammissibilità per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

**Art 6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SELEZIONE DEI DESTINATARI DI INCARICO/CONTRATTO**

1. Successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature, il dirigente scolastico, di norma avvalendosi della consulenza di apposita Commissione da lui nominata, avente un numero dispari di membri e presieduta dallo stesso dirigente o da un suo delegato, procede alla valutazione delle candidature.
2. Si procederà all'esame delle candidature nello stesso ordine della priorità indicata per il conferimento di incarico (personale interno - appartenente ad altre istituzioni scolastiche – lavoratori autonomi).
3. La valutazione avverrà sulla base delle tabelle pubblicate con l'avviso di reclutamento e del contenuto dei *curricola* che gli aspiranti dovranno allegare all'istanza di partecipazione.
4. La graduatoria di merito dei candidati alla procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato e riporterà il dettaglio della composizione del punteggio (titoli – esperienze).
5. Sarà pubblicata una graduatoria provvisoria distinta per ogni tipologia di istituto contrattuale previsto e la/le graduatoria/e sarà/saranno pubblicata/e sul sito web del IISS "C.MONDELLI".

6. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, l'Amministrazione assegnerà un termine (di norma 5 giorni) per eventuali reclami da inoltrare all'istituzione scolastica.
7. Trascorso il termine di cui al punto precedente e valutati i reclami eventualmente pervenuti, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso le quali saranno ammessi ricorsi previsti dalla legge (TAR-Capo dello Stato).
8. Come criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico, ad ogni *curriculum vitae* viene attribuito un punteggio sulla base di elementi compresi tra i seguenti:
   a) titolo di studio e relativa votazione;
   b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti alla tipologia delle attività da svolgere;
   c) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
   d) qualificazione professionale;
   e) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico;
   f) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
   g) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso;
   h) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
   i) precedenti esperienze di collaborazione positiva nell'istituzione scolastica;
   j) precedenti esperienze di collaborazione in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;
   k) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
   l) corsi di aggiornamento frequentati attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
   m) chiara fama in riferimento all'incarico.

   A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano la minore età.
9. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del DL 165/2001, e s.m.i.
10. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto. I candidati dovranno pertanto, ove previsto, assoggettarsi al bando. Eventuali ulteriori criteri potranno essere autonomamente ampliati nel caso lo richiedesse l'area progettuale interessata.
11. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto, purché l'esperto sia ritenuto idoneo per l'attività da svolgere.
12. Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di "materia esclusiva", che in questo Istituto possono identificarsi nei contratti inerenti l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli stage aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti senza procedure ad evidenza pubblica.

**Art 7. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Il contratto relativo ad un rapporto di consulenza con l' IISS "C.MONDELLI" è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito WEB istituzionale ai sensi dei commi 18 e 54 dell'art.3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dei commi 1 e 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Dirigente scolastico è tenuto a disporre la

pubblicazione e l'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
4. Tutti gli incarichi conferiti sono resi noti mediante la pubblicazione sul sito web IISS "C.MONDELLI", nella sezione Albo online.

**Art 8. CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente scolastico può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui non abbia esito positivo la procedura comparativa, ovvero risulti impossibile redigere una graduatoria, in presenza di un'unica candidatura compatibile con i criteri dell'avviso, ovvero in assenza di più candidature;
b) laddove pervenga un unico curriculum ritenuto coerente con gli obiettivi prefissati, fermo restando il criterio dell'affidabilità e della garanzia di ottenere prestazioni e risultati efficaci;
c) nel caso in cui le attività comportino prestazioni di natura artistica, culturale, informatica o artigianale con peculiari tipicità, tali da risultare strettamente connesse ad abilità specifiche o a particolari conoscenze, competenze, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera, e risulti, altresì, notorio che la prestazione richiesta è unica ed inimitabile, anche in termini qualitativi;
d) laddove si proceda per *intuitu personae*, tenuto conto della particolare unicità del tema da trattare e la sua particolare natura culturale, pedagogica per cui sia notoria la fama del relatore/formatore.

**Art 9. ESCLUSIONI**

Le procedure comparative e gli obblighi di pubblicità non si applicano:

a) agli esperti di chiara fama;
b) ai dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione, ai dirigenti scolastici, ai docenti universitari, agli esperti per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, laddove individuati per le competenze in aree tematiche specifiche della propria funzione all'interno dell'amministrazione di appartenenza;
c) ai funzionari degli uffici centrali e periferici del Ministero, nell'espletamento delle proprie funzioni formative negli specifici settori di competenza.

**Art 10. CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI**

Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, si procederà a formalizzare una apposita lettera di incarico, la quale, secondo prassi adottata dalle Istituzioni Scolastiche avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

a) durata dell'incarico;
b) oggetto dell'incarico;
c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'incarico;

d) indicazione del compenso e altri eventuali corrispettivi.

**Art 11. STIPULA, DURATA DEL CONTRATTO**

1. Esperite le procedure descritte negli articoli precedenti, il dirigente scolastico nei confronti dei candidati esterni selezionati, provvede alla stipula del contratto.
2. I destinatari di contratto hanno l'obbligo di provvedere alle coperture assicurative necessarie all'espletamento dell'incarico.
3. Nel contratto con il personale esterno all'Amministrazione devono essere specificati:
   - le parti contraenti;
   - l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
   - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
   - il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'IVA. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
   - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
   - l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
   - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
   - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione.

**Art 12. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

1. La misura dei compensi, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

   - **Personale interno alla pubblica amministrazione**

| Tipologia | Importo orario (lordo dipendente) |
|---|---|
| Attività di insegnamento docente | **€ 35,00** |
| Attività di non insegnamento docente | **€ 17,50** |
| Attività di non insegnamento DSGA | **€ 18,50** |
| Attività di non insegnamento AA - AT e assimilabili | **€ 14,50** |
| Attività di non insegnamento CS | **€ 12,50** |

   - **Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995**

| Tipologia | Importo massimo (lordo dipendente) |
|---|---|
| Direzione, organizzazione | € **41,32** giornaliere |
| Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | € **41,32** orari<br>€ **51,65** orari (docenti universitari) |
| Docenza | € **41,32** orari<br>€ **51,65** orari (docenti universitari) |
| Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | € **25,82** orari |

2. Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili. Nell'ambito di detti criteri, il dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
3. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):
   - sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori, per i quali le indicazioni delle Autorità eroganti prevalgono sul presente Regolamento laddove non concordanti;
   - in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano le norme e i compensi da essi previsti;
   - può anche essere previsto un pagamento forfetario (art. 88, comma 1, del CCNL), il quale tenga conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e/o Associazione e delle disponibilità finanziarie programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all'Amministrazione. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (a titolo esemplificativo: compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori);
   - è fatto divieto di anticipazione di somme;
   - ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato;
   - la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico;
   - il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste;
   - non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. E' possibile, invece, la stipula di contratti pluriennali, non oltre il terzo anno.

**Art 13. INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO**

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

**Art 14. DISCIPLINARE DI INCARICO**

1. Il DSGA formalizza l'incarico conferito dal dirigente mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'istituto e indicando il capitolo di spesa, certo, su cui è possibile impegnare l'importo già assunto in bilancio, quando trattasi di finanziamenti ad hoc. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, nonché all'accreditamento da parte degli organi centrali della cifra stanziata nel decreto di assegnazione.

**Art 15. VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente

scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati risultino solo parzialmente non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il dirigente scolastico, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. E' prevista la possibilità di proporre un questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità delle iniziative attuate con l'intervento degli esperti reclutati. I risultati potranno essere utilizzati per la valutazione preventiva di iniziative e candidature future.
5. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

**Art 16. CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI**

L'efficacia dell'affidamento dell'incarico è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f-bis) ed f-ter) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (per importi superiori agli € 5.000,00 Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica). Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli incarichi di docenza (cfr Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009) nonché tutti gli incarichi aventi ad oggetto attività a tutti gli effetti strettamente connesse alla docenza (cfr Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 16 del 15 settembre 2011).

**Art 17. ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione - per le rispettive competenze - da parte del Consiglio d'Istituto.
2. Il presente regolamento ha validità fino a sua modifica o integrazione, previa formale approvazione da parte degli organi competenti.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di conferimento incarichi in contrasto con il presente Regolamento.
4. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**Art 18. PUBBLICITÀ**

Dell'avviso di cui all'articolo 4 e dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 7 modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

**Art 19. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia.